

ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCI COSTRUTTORI - IBO ITALIA

Sezione italiana di INTERNAZIONALE BOUWORDE

TITOLO 1: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - MEZZI - PATRIMONIO

ART. 1 - COSTITUZIONE

L'Associazione di Volontariato ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCI COSTRUTTORI IBO ITALIA (in seguito, per brevità, Associazione), è una Organizzazione Non Governativa (ONG) e pertanto ai sensi del D.Lgs. n. 460/97 è a tutti gli effetti una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale a Ferrara in via Montebello 46/A.

Tale sede su delibera esplicita dell'Assemblea potrà essere trasferita in qualunque comune italiano

L'Associazione può istituire sezioni distaccate e sedi secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea.

La sezione distaccata è una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa all'atto della costituzione. Il Consiglio Direttivo nomina il referente responsabile del quale determina compiti e responsabilità.

La sede secondaria, denominata "Gruppo Locale", sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

ART. 3 - SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE

Fine dell'Associazione è di prestare un servizio nazionale ed internazionale di volontariato, ispirato al messaggio evangelico, per contribuire alla promozione ed allo sviluppo dell'uomo in tutte le sue possibili dimensioni:

- Aiutandolo a prendere coscienza della propria dignità di essere umano
- migliorandone le condizioni di vita
- elevandone le volontà di cooperazione e di aiuto verso gli altri nel proprio contesto sociale e nelle comunità di vita
- fornendo agli aderenti, in particolare ai giovani, un campo d'azione e di ricerca ove la loro personalità possa pienamente esprimersi e così acquisire un senso più vivo delle proprie responsabilità nella società.

L'Associazione opera negli ambiti :

- a) socio-assistenziale
- b) sanitario
- c) tutela e promozione dei diritti
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
- e) attività educative

L'attività dell'Associazione è rivolta ai non soci

L'Associazione non svilupperà attività diverse da quelle previste dallo statuto ad eccezione:

- di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto l'Associazione non svilupperà attività diverse da quelle previste dallo Statuto, ad eccezione:

- di quelle commerciali e produttive marginali (di cui all'art. 5, comma 1, lettera g Legge 266/91 e D.M 25 maggio 95); integrative delle stesse (di cui all'art. 10, comma 1 D.Lgs. 460/97).

L'Associazione è comunque autorizzata a compiere tutti gli atti idonei alla realizzazione degli scopi e specificatamente a compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari strettamente necessarie al suo funzionamento.

ART. 4 – MODALITÀ

L'Associazione ha carattere di volontariato e opera esclusivamente per fini di solidarietà. E' apolitica e apartitica, non ha fini di lucro, garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai Soci volontari.

Le attività sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti. L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni e con istituzioni pubbliche.

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro autonomo, o ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, è incompatibile con la qualità di Socio.

L'Associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

L'agire dell'Associazione è strettamente connesso al lavoro volontario e disinteressato di persone, Soci e non soci, disposte a prestare la propria opera nei vari settori di intervento dell'Associazione ossia:

- campi di lavoro a breve e medio termine;
- elaborazione di progetti di interventi nei settori propri, sulla base di bandi Regionali, Nazionali, della Comunità Europea o di altri organismi;
- adozioni a distanza;
- raccolta di materiale didattico, sanitario, tecnico, commestibile e invio dello stesso;
- interventi con impiego di volontari a lungo termine e obiettori di coscienza in servizio civile;
- impegno sociale e collaborazione attiva e continua tra i suoi membri singoli e tra Associazione e le comunità di vita e i gruppi locali;
- pubblicazioni e manifestazioni.

L'Associazione aderisce all'INTERNATIONALE BOUWORDE (I.B.O.), condividendone gli scopi e cercando di attuarli con modi e mezzi adeguati alla realtà italiana.

È membro della FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario).

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- quote, erogazioni, donazioni o lasciti a favore dell'Associazione;
- finanziamenti e contributi pubblici, nazionali ed internazionali.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO 2: SOCI

ART. 7 - SOCI

L'Associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'Associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. Il Socio può recedere in qualsiasi momento.

Soci sono coloro che contribuiscono a realizzare gli scopi impegnandosi nell'attività dell'Associazione, e coloro che sostengono l'Associazione collaborando al raggiungimento dei suoi scopi con prestazioni di qualsiasi genere.

Le quote associative sono determinate annualmente dall'Assemblea in misura uguale per tutti i Soci. I singoli Soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i Soci

La richiesta di adesione va inviata per iscritto alla Associazione presso la sede legale. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, della finalità dell'Associazione e di tutte le clausole contenute nel presente statuto.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione: un eventuale rifiuto deve essere motivato e comunicato al richiedente entro un mese dalla decisione. Il richiedente può presentare ricorso scritto all'Assemblea.

Sono Soci dell'Associazione anche i Soci dei Gruppi Locali e quelli delle Sezioni Distaccate, per i quali la domanda sarà inoltrata al Consiglio Direttivo direttamente dal responsabile del Gruppo Locale o della Sezione Distaccata.

La qualità di Socio si perde per:

- decesso
- dimissioni scritte da inviare presso la sede legale
- mancato pagamento della quota associativa
- decisioni motivate da parte del Consiglio Direttivo, laddove ravvisi un comportamento del Socio in contrasto con gli scopi dell'Associazione. Il Socio potrà presentare ricorso scritto all'Assemblea.

In qualsiasi caso di cessazione i Soci o i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono chiedere la restituzione delle quote versate.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di: partecipare alle Assemblee, votare in Assemblea, prendere parte alle elezioni e essere candidati per le cariche sociali, svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato, recedere dall'Associazione.

Tutti i Soci hanno parità di diritti. Essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

L'Associazione curerà che coloro che parteciperanno alle iniziative da essa curate siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO 3 : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea Generale
- B) il Consiglio Direttivo
- C) il Presidente
- D) il Tesoriere
- E) il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite

ART. 10 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale (detta anche semplicemente Assemblea) è costituita da tutti i Soci che risultano in regola col versamento della quota sociale la cui domanda sia stata accolta da almeno 30 giorni.

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci e delle linee programmatiche che si intendono seguire.

Può essere convocata dal Consiglio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea deve essere convocata quando è richiesta da almeno un quarto dei Soci o da almeno due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea avviene con avviso diretto, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei Soci almeno 10 giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e la località che potrà essere scelta anche al di fuori della sede legale, purché in Italia.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea a mezzo di delega scritta da un altro Socio e ciascun Socio può rappresentare un solo Socio.

Ogni Socio dispone di un solo voto

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- sul programma e sulle attività dell'Associazione
- sul bilancio consuntivo e preventivo
- sulla quota associativa
- sulla approvazione dei regolamenti interni
- sulla costituzione di Gruppi Locali o delle sezioni distaccate
- sui ricorsi presentati dagli aspiranti Soci non ammessi e dai Soci espulsi.
- elegge i membri del consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea delibera in sede straordinaria sui seguenti argomenti:

- A) modifica dello statuto;
- B) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

Sia in sede ordinaria che straordinaria l'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la

maggioranza dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In sede ordinaria le delibere sono acquisite a maggioranza semplice dei presenti.

In sede straordinaria le delibere sono acquisite con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il parere favorevole di almeno la metà dei Soci.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (detto anche semplicemente Consiglio) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Gestisce le direttive generali per l'attività dell'Associazione.

Il Consiglio è composto da un numero dispari di membri, il cui risultato non dovrà essere inferiore almeno a cinque. La sua composizione sarà decisa di volta in volta dall'Assemblea, che procederà alla nomina a scrutinio segreto.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono essere eletti tutti i Soci la cui domanda sia stata accolta da almeno 150 giorni.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio, presieduto dal primo degli eletti, nella prima seduta dopo l'Assemblea che ha proceduto alla nomina.

Il Consiglio Direttivo:

- A) convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria predisponendone gli O.d.G.
- B) propone all'Assemblea i bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Tesoriere, i programmi, i regolamenti interni, le variazioni di statuto, la proposta di istituzione e di chiusura di Sezioni Distaccate e Gruppi Locali.
- C) gestisce direttamente o tramite commissioni il programma approvato dall'Assemblea.
- D) controlla l'amministrazione ordinaria e straordinaria
- E) delibera sull'ammissione ed esclusione dei Soci.
- F) sceglie il responsabile e gli addetti alla segreteria
- G) delibera sulla gestione di Sezioni distaccate, per le quali procede alla nomina dei referenti responsabili attribuendone le relative competenze
- H) esegue tutte le operazioni mobiliari e immobiliari necessarie.
- I) approva i contratti di collaborazione per prestazioni di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due membri.

Non sono vincolanti le deliberazioni se non è presente la maggioranza dei suoi componenti

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, così come il Vice Presidente, deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale; egli è assistito dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. La firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

ART. 13 - IL TESORIERE

Il Tesoriere deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, ne effettua le relative verifiche e controlla la tenuta dei libri sociali e contabili.

Il Tesoriere predispose dal punto di vista contabile i bilanci, accompagnandoli da una relazione esplicativa.

ART. 14 - LA SEGRETERIA

La Segreteria è l'organo tecnico incaricato dal Consiglio per l'esecuzione delle sue delibere, e le attua nei tempi, nei modi e con gli strumenti dal Consiglio stabiliti.

Il responsabile di segreteria, o in sua assenza un membro di segreteria, verbalizzano le sedute del Consiglio Direttivo.

La segreteria è composta da un responsabile di segreteria il quale risponderà al Consiglio dell'operato della stessa e di addetti in numero sufficiente a svolgere il lavoro cui è preposta.

Sia il responsabile che gli addetti di segreteria devono essere scelti al di fuori del Consiglio.

ART 15 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, il quale ha la funzione di esaminare l'amministrazione dell'Associazione, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale.

Il Collegio dei Revisori riferirà dei propri lavori all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori è costituito da:

- un Presidente
- due sindaci effettivi
- due sindaci supplenti.

I revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze; partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere

TITOLO 4: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 16 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento volontario o forzato dell'Associazione, l'Assemblea Generale dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, determinandone i poteri.

In entrambi i casi il saldo sociale attivo dell'Associazione dovrà essere devoluto a fini conformi allo scopo dell'Associazione.

TITOLO 5: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - REGOLAMENTO INTERNO

Se ritenuto opportuno, l'Assemblea potrà dotare l'Associazione di un regolamento interno.

Il regolamento, elaborato in prima stesura dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea ordinaria.

Le variazioni al regolamento possono essere proposte da ogni Socio e, dopo valutazione del Consiglio Direttivo, vengono sottoposte all'Assemblea dei Soci.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove ha sede legale l'Associazione.

ART. 19: CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.